REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI RIPRESA E TRASMISSIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2024

Titolare del Trattamento	Comune di Vetralla		
Indirizzo sede legale	Piazza Umberto I n. 1 - 01019 Vetralla (VT)		
Codice Fiscale	00188530562		
Centralino	0761.46691		
PEC	comune.vetralla@legalmail.it		
Sindaco pro-tempore	Sandrino AQUILANI		
DPO			

Edizione	Revisione	Data	Descrizione	il Titolare	il DPO
1	0		Prima emissione		
1	1		Adeguamento al GDPR e ai provvedimenti dell'Autorità Garante		

Art. 1 – Ambito di applicazione.

- 1) Il presente regolamento disciplina le registrazioni audio-video delle riunioni del Consiglio Comunale".
- 2) Le riunioni continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
- 3) Il Titolare del trattamento, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla registrazione e diffusione audio e/o video di cui al presente articolo la funzione utile a favorire la gestione delle riunioni.

Art. 2 – Videoregistrazione delle riunioni di giunta

1) Per le riunioni della giunta, svolgendosi in forma riservata, non si procede a registrazione audio e video.

Art. 3 - Videoregistrazioni delle riunioni del consiglio

- 1) Le riunioni del consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", sono pubbliche.
- 2) Le riunioni possono essere registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc. sotto la precisa responsabilità del titolare del canale ovvero della pagina in merito alla diffusione di contenuti audio/video).
- 3) Le riunioni possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media. L'eventuale registrazione, conservazione e/o diffusione della diretta streaming è sotto responsabilità dell'autore materiale.

Art. 4 – Modalità di registrazione.

- L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dal Titolare del trattamento tramite proprio incaricato identificato, di norma, Presidente del Consiglio o da suo delegato.
- 2) Sono inoltre consentite:
 - a) riprese effettuate da soggetti terzi autorizzati ovvero legittimati;
 - b) riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.
- 3) Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare eventuali terzi presenti alla conferenza.
- 4) Per le registrazioni degli eventi con partecipanti in remoto è responsabilità del singolo partecipante orientare la telecamera per la ripresa secondo quanto indicato al punto precedente.
- 5) L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa (da rendersi anche verbalmente, purché registrata) da parte del Presidente del Consiglio a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto a dare comunicazione durante la seduta delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati. Il Presidente del Consiglio raccoglie dai partecipanti le manifestazioni positive di assenso (c.d. "consenso" di cui all'art. 7 GDPR) attraverso dichiarazione scritta ovvero registrazione audio video e interrompe la registrazione (ovvero "oscura" audio e video) dei partecipanti che non prestano il consenso.

- 6) Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa diretta audiovideo, nonché della eventuale successiva diffusione, il Presidente del Consiglio fa espresso riferimento al contenuto dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR reperibile sul sito istituzionale del Titolare del trattamento, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO).
- 7) I partecipanti alla riunione hanno il diritto di opporsi alla videoregistrazione e diffusione del proprio intervento.
- 8) L'esercizio del diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio) non è consentito delle more dell'art. 17 GDPR.
- 9) Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione della ripresa audio-video della seduta, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta, nonché nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione. In suddetti casi, il Presidente del Consiglio comunica (registrando) ai partecipanti immediatamente sia la decisione che la motivazione.
- 10) Non possono essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 5 – Registrazioni delle riunioni in presenza

- 1) Quando il Consiglio si riunisce, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
- 2) Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.
- 3) Il Presidente del Consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video potranno essere pubblicati.
- 4) Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.
- 5) Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte degli operatori per diritto di cronaca.

Art. 6 – Modalità di Svolgimento dei lavori

- 1) Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
- 2) Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente che partecipa da remoto, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
- 3) L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 7 – Pubblicazione e archiviazione delle registrazioni e loro utilizzo.

- 1) Le riprese delle riunioni effettuate potrebbero essere trasmesse sul sito web istituzionale del Titolare del trattamento.
- 2) Le registrazioni audio video sono archiviate in formato aperto e liberamente scaricabili dal portale adibito a tale servizio, il link viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente su apposita sezione.
- 3) L'eventuale pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avviene non oltre due giorni lavorativi successivi allo svolgimento della seduta.
- 4) Le registrazioni sono riutilizzabili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 - Ripresa delle conferenze da parte di terzi.

- 1) I terzi possono eseguire foto o riprese audio video della conferenza solo se preventivamente identificati e autorizzati dietro specifica richiesta scritta.
- 2) Le richieste sono considerate accettabili se pervenute al Titolare del trattamento almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Le richieste da parte di giornalisti sono autorizzate per silenzio assenso, mentre le altre sono da intendersi autorizzate solo tramite specifico documento redatto dal Presidente del Consiglio.
- 3) I terzi, dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.
- 4) Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 9 - Limiti di trasmissione da parte dei terzi autorizzati.

1) I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano a rispettare ogni disposizione di legge.

Art. 10 - Tutela della riservatezza e dei dati personali.

- 1) La registrazione e l'eventuale diffusione delle riunioni avviene nel rispetto dei principi sulla tutela dei dati personali, in particolare di quelli a carattere speciale (c.d. sensibili) e giudiziari, per i quali si osserva il principio di stretta necessità, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
- 2) Non potranno essere diffusi, inoltre, dati idonei a rilevare o identificare caratteristiche speciali dell'interessato (art. 9 GDPR) ovvero dati giudiziari dell'interessato (art. 10 GDPR) fatto salvo per quei dati palesati direttamente dall'interessato in altre forme rispetto alla registrazione della conferenza, ovvero su acquisizione di consenso (art. 7 GDPR) nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 11 – Ripresa e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.

 La ripresa audio video con finalità di informazione delle riunioni da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenza autorizzate deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio, al solo fine di garantire il diritto di cronaca tutelato.

2) In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del Direttore della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate. Il tutto nel rispetto del codice di deontologia giornalistica.

.

Art. 12 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

- 1) Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy cui si rinvia, l'ente come identificato a pag. 1 è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.
- 2) Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio ovvero persona da lui delegata, nelle more del disposto **dell'art. 28 GDPR**.
- 3) L'eventuale gestore privato a cui è affidato l'incarico di riprese e/o la successiva gestione è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese da formalizzarsi con successivo atto.
- 4) Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

Art. 13 - Norme di rinvio.

1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti e disposizioni relativi al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14 - Entrata in vigore.

- 1) Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
- 2) Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione.	2
Art. 2 – Videoregistrazione delle riunioni di giunta	2
Art. 3 – Videoregistrazioni delle riunioni del consiglio	2
Art. 4 – Modalità di registrazione.	2
Art. 5 – Registrazioni delle riunioni in presenza	3
Art. 6 – Modalità di Svolgimento dei lavori	3
Art. 7 – Pubblicazione e archiviazione delle registrazioni e loro utilizzo.	3
Art. 8 - Ripresa delle conferenze da parte di terzi.	3
Art. 9 - Limiti di trasmissione da parte dei terzi autorizzati.	4
Art. 10 – Tutela della riservatezza e dei dati personali.	4
Art. 11 – Ripresa e diffusione delle sedute da parte di testate giornalistiche edemittenti radio televisiv	/e. 4
Art. 12 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.	4
Art. 13 - Norme di rinvio.	4
Art. 14 - Entrata in vigore.	4